

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DECRETI-LEGGE RELATIVI AGLI INTERVENTI E ALLE PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI E I TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966:	Pag. 1
<i>In sede referente</i>	1
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	10
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	10
<i>In sede legislativa</i>	11
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	12
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	13
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	14
<i>In sede referente</i>	15
CONVOCAZIONI	15
RELAZIONI PRESENTATE	19

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei decreti-legge relativi agli interventi e alle provvidenze per le popolazioni ed i territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 11,05. —
Presidenza del Presidente RUSSO CARLO. —
 Intervengono il Ministro del bilancio, Pieraccini, ed i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron, per il tesoro, Agrimi, e per le finanze, Colombo Vittorino.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (*Approvato dal Senato*) (3662).

Il Presidente Carlo Russo propone alla Commissione di acquisire il lavoro già svolto in sede di esame preliminare.

Il deputato Tognoni apprezza la riapertura della discussione generale sottolineando la eccezionalità della procedura adottata in questa circoscrizione, che, ovviamente, non può costituire alcun precedente da invocare in seguito.

Il Presidente conferma l'eccezionalità delle procedure straordinarie seguite, per accordo tra Commissari di tutti i gruppi, eccezionalità che in alcun modo può costituire un precedente.

La Commissione delibera, quindi, di acquisire il lavoro già svolto in sede di esame preliminare.

La Commissione approva gli articoli da 1 a 3 del decreto nel testo pervenuto dal Senato.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento all'articolo 4 del decreto, aggiuntivo alla lettera b), delle parole « nonché ad eseguire opere a difesa di spiagge di interesse turistico-balneare o paesaggistico » proposto dai deputati Raffaelli, Tognoni, Astolfi Maruzza, Busetto, Ferri Giancarlo, Gessi Nives, Golinelli, Lizzero, Scotoni, Seroni, Vianello, cui si dichiarano contrari il Relatore e il Governo.

La Commissione approva, quindi, nel testo del Senato, gli articoli 4, 5, 6 e 7.

All'articolo 8 la Commissione respinge il seguente emendamento, di cui è primo firma-

tario il deputato Raffaelli, cui sono contrari il Relatore e il Governo.

« Al secondo comma sostituire l'inciso: " e previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subito dall'immobile " con il seguente " e previo accertamento da parte del Comune o, a richiesta di questo, dell'Amministrazione provinciale, della natura ed entità del danno subito dall'immobile " ».

La Commissione approva, quindi, l'articolo 8 nonché la modifica soppressiva dell'articolo 9 adottata dal Senato.

All'articolo 10, al secondo comma, la Commissione respinge il seguente emendamento di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli soppressivo delle parole: « quando forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Sempre al secondo comma dell'articolo 10 la Commissione respinge l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli tendente a sostituire le parole « possono delegare » con le altre « delegano di norma ». Ancora all'articolo 10 la Commissione respinge, al terzo comma, l'emendamento Curti Ivano, Passoni, Raffaelli, tendente ad aggiungere alle parole « Istituti autonomi per le case popolari » le altre « Consorzi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti » cui si dichiarano contrari Relatore e Governo. L'articolo 10 risulta quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Astolfi Maruzza, primo firmatario, dichiara di ritirare il seguente articolo 10-*bis* dopo che il Relatore ha dichiarato che, a nome dell'intera Commissione, si riserva di presentare, in sede di Assemblea, un ordine del giorno sulla materia:

« Gli argini del Po della Maestra, del Po della Pila, del Po della Tolle, del Po della Donzella, del Po di Goro, fino alle foci sono, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5, sezione terza, del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, classificati opere idrauliche di seconda categoria e la relativa competenza è attribuita al Ministero dei lavori pubblici.

La competenza del Ministero dei lavori pubblici è pure estesa, nel territorio di Porto Tolle, alle arginature di difesa a mare ».

La Commissione approva quindi gli articoli 11, 12, 13 e 13-*bis*, nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Tognoni, primo firmatario, dichiara di ritirare il seguente emendamento in

articolo 13-*ter* dopo che il Relatore ha dichiarato che presenterà in Aula, a nome della Commissione, un ordine del giorno sulla materia:

« A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe ed ai superstiti di coloro che siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa, viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di reddito convenzionale stabilita con decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro, in relazione alla parte di reddito inerente l'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'articolo 17, lettera a) della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministro del tesoro e l'Istituto predetto ».

All'articolo 14 la Commissione respinge l'emendamento sostitutivo, di cui è primo firmatario il deputato Curti Ivano, tendente a sostituire le parole « fino alla misura massima di lire 60.000 per ettaro » con le altre « fino alla misura massima di lire 200.000 per ettaro »; risulta respinto, inoltre, il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma di cui è primo firmatario il deputato Vianello:

« Nel caso di colture specializzate ortofruttilicole detta misura massima è elevabile a lire 300.000 per ettaro per aziende unifamiliari, piccole e medie ».

Ugualmente respinto risulta il seguente emendamento, in comma aggiuntivo, di cui è primo firmatario il deputato Passoni:

« La sovvenzione di cui al precedente comma sarà ripartita dall'Ispettore agrario tra concedenti mezzadri coloni parziari o compartecipanti a norma dei contratti vigenti ».

Risulta, inoltre respinto al secondo comma dell'articolo 14 il seguente emendamento aggiuntivo di cui è primo firmatario il deputato Gessi Nives:

« Le aziende agricole condotte in economia sono tenute ad utilizzare le provvidenze pre-

viste dal presente articolo, in giornate-lavoro per la sistemazione dei terreni e l'utilizzo di essi per produzioni compatibili con quel tipo di terreni, al fine di sollecitare una rapida ripresa dell'attività produttiva e garantire una adeguata occupazione ai braccianti agricoli del luogo ».

La Commissione approva quindi gli articoli 14, 15 e 16 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 17 la Commissione respinge l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli, tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole « Comuni » le altre « e alle Amministrazioni provinciali »; risulta inoltre respinto il seguente emendamento aggiuntivo in comma di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli:

« Il Consiglio comunale entro 30 giorni può richiedere all'Ispettore provinciale dell'agricoltura il riesame delle sovvenzioni disposte e proporre le modifiche, con motivate osservazioni ».

L'articolo 17 risulta quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 18 la Commissione respinge al terzo comma l'emendamento soppressivo delle parole da « e ove non intervengano » fino alla fine del comma, di cui è primo firmatario il deputato Gessi Nives; all'ultimo comma la Commissione respinge l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli tendente ad inserire dopo le parole « sostenute » le altre « dai Comuni, Province, e Regioni ».

L'articolo 18 è quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

(La seduta, sospesa alle ore 13,45 è ripresa alle ore 15).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del decreto-legge n. 976 nel testo trasmesso dal Senato.

Senza modificazioni risulta approvato l'articolo 18-bis, dopo che il deputato Curti Ivano ha dichiarato di non insistere su un emendamento inteso ad aggiungere al medesimo articolo il seguente comma:

« La legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è estesa agli esercenti l'industria della pesca singoli ed associati in cooperative operanti in acque interne dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate ».

Successivamente, la Commissione respinge un emendamento, proposto ed illustrato dal deputato Raffaelli, cui si dichiarano con-

trari relatori e Governo, ed inteso ad aggiungere, alla fine del secondo comma dell'articolo 19, le seguenti parole:

« all'uopo integrato con il Presidente dell'Amministrazione provinciale o un suo rappresentante e da quattro Sindaci o propri rappresentanti, nominati dal Consiglio provinciale ».

La Commissione approva, quindi, gli articoli 19 e 20 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Risulta invece respinto dalla Commissione un emendamento in articolo 20-ter, proposto ed illustrato dal deputato Golinelli, cui si dichiarano contrari relatori e Governo, inteso ad inserire il seguente comma:

« Ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri, per la parte di loro spettanza, in deroga all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i contributi saranno corrisposti nella misura del cento per cento ».

Pure respinto è un emendamento, proposto dal deputato Gessi Nives ed illustrato dal deputato Scotoni, sul quale manifestano contrario avviso i relatori e Governo, emendamento inteso ad inserire il seguente articolo 20-quater:

« L'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana previste dall'articolo 19 e dalle lettere e), f), g) dell'articolo 20, in deroga al regio decreto 12 febbraio 1933, n. 215, e leggi successive, è affidato agli Enti di sviluppo; nelle Regioni autonome del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia all'Ente regione in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici con le sedi provinciali del Genio civile ».

A sua volta, il deputato Tognoni dichiara di non insistere su un emendamento, da lui presentato ed illustrato, dopo che il relatore ha assicurato di raccomandarlo all'attenzione dell'Assemblea eventualmente sotto forma di ordine del giorno, a nome della Commissione; l'emendamento è inteso ad inserire all'articolo 20-bis il seguente comma:

« Alle cooperative agricole di servizi, che abbiano subito danni ai materiali, alle attrezzature ed ai prodotti conferiti dai soci per la vendita, è concesso un contributo pari al 60 per cento del valore delle predette produzioni perdute ».

La Commissione approva, quindi, l'articolo 20-bis del decreto-legge nel testo trasmesso dal Senato.

All'articolo 21, la Commissione respinge il seguente emendamento, proposto ed illustrato dal deputato Curti Ivano, cui si dichiarano contrari relatori e Governo, emendamento inteso ad aggiungere al secondo comma il seguente:

« Per le cooperative agricole di conduzione per i coltivatori diretti, per i coloni, per i mezzadri e i partecipanti per la quota di loro spettanza la misura dell'addebito è ridotta del 30 per cento ».

La Commissione approva, quindi, gli articoli 21 e 22 senza modificazioni.

Successivamente, il deputato Tognoni ritira un emendamento inteso ad inserire, all'articolo 22-bis, dopo le parole « proprietà contadina », le altre « e agli assegnatari di terreni in virtù delle leggi di riforma fondiaria »; il relatore fornisce assicurazioni che rappresenterà all'attenzione della Camera la questione posta dall'emendamento Tognoni, riservandosi eventualmente di proporre al riguardo un ordine del giorno a nome della Commissione.

Gli articoli 22-bis, 23, 23-bis e 24 sono quindi approvati nel testo trasmesso dal Senato.

All'articolo 25, risulta ritirato il seguente emendamento proposto ed illustrato dal deputato Lizzero, dopo che il relatore si è riservato di riproporre all'attenzione della Camera il problema della integrazione degli stanziamenti predisposti per il settore dell'agricoltura, in relazione alle eventuali, ulteriori esigenze:

« Al primo comma, aumentare lo stanziamento complessivo da «106,3 miliardi» a «141,5 miliardi» e, correlativamente aumentare gli stanziamenti di cui alla lettera a) da 20 a 25 miliardi; quelli di cui alla lettera c) da 30 a 50 miliardi; quelli di cui alla lettera d) da 28 a 30 miliardi; quelli di cui alla lettera e) da 14,8 a 20 miliardi; quelli di cui alla lettera g) da 1 a 2 miliardi; quelli di cui alla lettera h) da 4 a 5 miliardi; quelli di cui alla lettera l) da 1 a 2 miliardi ».

La Commissione approva, quindi, gli articoli 25 e 26 senza modificazioni.

La Commissione respinge, invece, il seguente emendamento, sostitutivo dei primi quattro commi dell'articolo 27, proposto ed illustrato dal deputato Busetto, emendamento sul quale si dichiarano contrari relatore e Governo:

« Alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, alle aziende commerciali i cui titolari siano iscrit-

ti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle piccole imprese individuali e sociali dell'industria, del commercio e della pesca, colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 è corrisposto un indennizzo pari al 100 per cento del danno subito.

Ai fini della presente legge si considerano piccole imprese quelle il cui fatturato medio annuo nel triennio 1964-65 non sia superiore a 200 milioni. L'indennizzo in ogni caso non può superare le lire 100 milioni.

Le cooperative aventi fini di mutualità e regolarmente iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni si considerano piccole imprese.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa e la misura dell'indennizzo ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, sono determinate, in ciascuna provincia dei territori colpiti, da una Commissione composta dal Prefetto, dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, dai sindaci dei comuni colpiti, dall'intendente di finanza, dal Capo dell'ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria e artigianato, da Rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria degli operatori economici designati dalle organizzazioni più rappresentative, e di volta in volta dal Sindaco del comune in cui è situata l'impresa.

Alle imprese di cui al primo comma sarà corrisposto subito un acconto per l'ammontare non superiore a lire 1.000.000.

L'ammontare dell'acconto è deliberato dal Sindaco, il quale provvede su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile ammontare del danno. La domanda dovrà essere vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'accordo è corrisposto dal Prefetto a seguito di ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento, dell'importo massimo di cento milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della

presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Sempre all'articolo 27, risultano, altresì, respinti i seguenti emendamenti proposti ed illustrati dal deputato Vianello, cui sono contrari relatori e Governo

« al primo comma, sostituire le parole: « per un ammontare non superiore a lire 500 mila » con le altre: « per un ammontare non superiore a lire 1 milione »;

al terzo comma, sostituire le parole: « è determinato dal Prefetto », con le altre: « è determinato dal Sindaco »;

al quarto comma, sostituire le parole: « il contributo è corrisposto dalle prefetture », con le altre: « il contributo è corrisposto dai Comuni »;

all'ultimo comma, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi », con le altre: « è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi ».

Ancora all'articolo 27, è respinto il seguente emendamento, proposto ed illustrato dal deputato Golinelli, cui si dichiarano contrari relatori e Governo ed inteso ad inserire, dopo il secondo comma, il seguente:

« Identica provvidenza è disposta a favore degli esercenti una attività professionale ed artistica, che abbiano subito danni nei beni necessari all'esercizio professionale. In questo caso la domanda, di cui al comma seguente, deve essere vistata dai locali Consigli degli ordini professionali o, in mancanza, dal Sindaco del Comune ».

È respinto, infine, il seguente emendamento, proposto ed illustrato dal deputato Raffaelli, emendamento cui si dichiarano contrari relatori e Governo, ed inteso ad aggiungere, sempre all'articolo 27, il seguente comma:

« I capitali occorrenti per la costruzione di impianti per servizi, lavorazioni per la produzione in forma cooperativa sono forniti per il 50 per cento dallo Stato a fondo perduto. Il finanziamento della parte rimanente è accordato dagli Istituti preposti all'esercizio del credito a medio termine, all'interesse dell'1 per cento, per la durata di anni 15, con garanzia totale da parte del Fondo di cui all'articolo 28 ».

Il deputato Golinelli dichiara, quindi, di ritirare un emendamento inteso a sostituire, al secondo comma dell'articolo 27, le parole « 200.000 » con le altre « 500.000 », riservandosi di riproporre l'emendamento stesso in Aula.

La Commissione approva successivamente l'articolo 27 senza modificazioni.

All'articolo 27-bis, risulta ritirato dal proponente deputato Gessi Nives il seguente comma aggiuntivo:

« I lavoratori a domicilio non considerati tali agli effetti del primo comma della legge 13 marzo 1958, n. 264, in quanto i propri committenti di lavoro, per non pagare gli oneri sociali, non hanno iscritto detti lavoratori agli Uffici provinciali del lavoro, usufruiscono delle provvidenze previste dall'articolo 27-bis previa presentazione di un documento vistato dal Sindaco, attestante che prima degli eventi calamitosi svolgevano attività di lavoratori a domicilio ».

Gli articoli 27-bis e 27-ter sono quindi approvati nel testo del Senato.

Il deputato Seroni dichiara di non insistere su un emendamento, da lui proposto ed illustrato, ed inteso ad inserire il seguente articolo 27-quater dopo che relatori e Governo si sono riservati di approfondire la questione relativa alla possibilità di applicare disposizioni e provvidenze già previste nel convertendo decreto-legge anche ai circoli culturali oggetto dell'emendamento medesimo:

« Ai circoli culturali e ricreativi, alle Case del popolo e in genere ai sodalizi che esercitano attività sociali (bar, mense, sale da ballo, ecc.) per le quali è richiesta la licenza di esercizio rilasciata dalle Questure, e che siano stati colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, si applicano le provvidenze previste dall'articolo 27.

L'ammontare del contributo è determinato dal Prefetto, il quale, provvede su domanda in carta libera presentata dalle associazioni danneggiate, nella quale sarà indicato il presumibile importo del danno.

Per il finanziamento si provvede con diversa ripartizione dei proventi delle lotterie nazionali e con speciali aliquote dell'Enalotto e del Totocalcio ».

Il deputato Astolfi Maruzza, primo firmatario, dichiara di ritirare il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 27-quinquies dopo che il Relatore ha dichiarato che intende presentare in Aula a nome della Commissione, un ordine del giorno relativo alla materia:

« Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 5 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge è concesso un sussidio straordinario, a carico del Ministero dell'interno, pari a lire 1.500 giornaliera per il capo famiglia e a lire 300 giornaliera per i familiari a carico.

Allo domanda che gli interessati dovranno presentare all'ECA del comune di residenza o di quello in cui sono sfollati, dovrà essere allegata una dichiarazione del sindaco che certifichi che i richiedenti sono, in conseguenza delle calamità di cui al precedente comma, privi di reddito ».

La Commissione respinge quindi, all'articolo 28, il seguente emendamento presentato dal deputato Raffaelli, sostitutivo dell'ultimo comma:

« La garanzia è di natura complementare e si esplica fino all'intero ammontare se l'operazione è di lire 5.000.000 e dell'80 per cento per importi superiori, nell'eventualità di perdite che gli istituti di credito ammessi a compiere operazioni col medio credito centrale, dovessero subire ».

La Commissione approva quindi gli articoli 28, 29 e 30 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 31 il deputato Curti Ivano dichiara di ritirare il seguente emendamento aggiuntivo in comma dopo che il Relatore ha dichiarato che il Medio credito centrale applica il tasso d'interesse indicato dal proponente:

« Il tasso d'interesse dovuto dalle società cooperative e loro consorzi non può superare la misura del 3 per cento ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 31 a 37 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 38 la Commissione respinge il seguente emendamento presentato dal deputato Raffaelli interamente sostitutivo:

« Il rischio per le operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane sinistrate è totalmente coperto con garanzia fidejussoria dal fondo centrale, istituito con la legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 38 a 41 e respinge all'articolo 41-bis l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Busetto tendente a sostituire al primo comma le parole « a dieci anni » con le altre « a quindici anni con inizio di ammortamento al terzo anno »; respinge inoltre l'emenda-

mento, aggiuntivo in comma, di cui è primo firmatario il deputato Busetto che è il seguente:

« I tassi di interesse dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dalle società cooperative e loro consorzi, non possono comunque superare la misura dell'uno per cento ».

La Commissione approva successivamente gli articoli da 41-bis a 43 nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Curti Ivano dichiara di ritirare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 43-bis:

« Per i mutui a medio termine da contrarsi ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni alle piccole e medie imprese industriali alle cooperative e i loro consorzi colpiti dalle alluvioni, come previsto dall'articolo 1 della presente legge, il tasso di interesse sarà applicato nella stessa misura del 3 per cento stabilita per le aziende residenti nelle zone depresse del meridione e delle isole ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 43-bis a 46 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 47 risulta respinto il seguente emendamento interamente sostitutivo presentato dal deputato Raffaelli:

« I contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti ad abitazione e ad attività professionali, industriali, artigiane e commerciali situati nei comuni sinistrati dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, sono prorogati al 31 dicembre 1969 ».

Successivamente la Commissione approva gli articoli da 47 a 51 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 52 il deputato Busetto, cofirmatario, dichiara di ritirare il seguente emendamento aggiuntivo al terzo comma di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli:

« entro il 31 gennaio 1967 per il sesto bimestre 1966 e entro ogni trimestre per l'anno 1967 ».

« Gli interessi che Comuni e Province sono costretti a sopportare per le maggiori esposizioni verso i propri tesoriери sono a carico dello Stato e sono rimborsati con le modalità di cui al comma precedente ».

L'articolo 52 è quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 53 la Commissione respinge i seguenti emendamenti di cui è primo firmatario il deputato Seroni:

« Sostituire al punto 1) la cifra 400 milioni con 1.000 milioni »;

« Al punto 4) sostituire la cifra 600 milioni con 1.000 milioni »;

« Dopo l'ultimo comma aggiungere:

7) contributi agli enti locali e ai patronati scolastici dei comuni colpiti dalle alluvioni per le maggiori spese prevedibili nei settori dell'assistenza scolastica e del trasporto degli alunni, lire 500 milioni;

8) all'Università di Firenze, per l'assistenza da effettuarsi attraverso l'Opera universitaria, lire 500 milioni ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 53 a 55 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 56 risulta respinto, al primo comma, il seguente emendamento di cui è primo firmatario il deputato Golinelli:

« Sostituire le parole: limitatamente ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1966, ed ai due dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1967, con le altre: per 14 mesi fino al 31 dicembre 1967 se artigiani ed esercenti attività commerciali, per una annata agraria se coltivatori diretti e coloni ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 56 e 59. Respinge all'articolo 60 lo emendamento di cui è primo firmatario il deputato Golinelli tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « un assegno di lire 1.100 » fino alla fine, con le altre: « il salario contrattuale della categoria corrispondente all'attività svolta, integrato dagli eventuali assegni familiari ».

La Commissione approva gli articoli 60, 61 e 62 e a fronte dell'emendamento soppressivo di cui è primo firmatario il deputato Tognoni, approva il mantenimento dell'articolo 63. Approva inoltre gli articoli da 64 a 76 nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Seroni dichiara quindi di ritirare il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 76-bis:

« Ai circoli culturali e ricreativi, alle Case del popolo e in genere ai sodalizi che esercitano attività teatrali o cinematografiche, e che siano stati colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 sono rimborsati i danni subiti dalle strutture immobiliari, dagli impianti e dagli arredamenti e allestimenti scenici fino a un massimo di lire 500.000 per soggetto.

Per l'accertamento dei danni e la determinazione dell'ammontare dei contributi si applicano le modalità previste dall'articolo 27-bis.

Per il finanziamento si provvede in parte con diversa ripartizione dei proventi delle lotterie nazionali e con speciali aliquote dell'Enalotto e del Totocalcio, e in parte mediante speciali stanziamenti da iscrivere nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 77 a 79 nel testo pervenuto dal Senato.

All'articolo 80 l'emendamento soppressivo, al primo comma n. 1), delle parole « ad eccezione di quelle a carico dei prestatori di lavoro subordinato liquidate con aliquota al quattro per cento » di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli, risulta respinto. Ugualmente respinto risulta, al primo comma n. 1), l'emendamento aggiuntivo di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli, tendente ad aggiungere le parole « sulle obbligazioni; imposta cedolare ».

Sempre all'articolo 80 risulta respinto il seguente emendamento aggiuntivo, in commi, dopo il primo, di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli:

« La misura dell'addizionale è di centesimi 16 per ogni lira:

a) per l'imposta complementare progressiva sul reddito e addizionale all'imposta medesima e per l'imposta di famiglia allorché il reddito imponibile superi i 10 milioni;

b) per l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso;

c) per l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali provinciali allorché il reddito imponibile superi i 10 milioni;

d) per l'imposta sulle società allorché il patrimonio superi il miliardo o il reddito eccedente il 6 per cento del patrimonio superi i 25 milioni;

La misura dell'addizionale è di centesimi 8 per l'imposta complementare progressiva sul reddito, per l'imposta di famiglia, per la imposta di ricchezza mobile e per l'imposta sull'industrie, i commerci, le arti e le professioni e relative addizionali provinciali allorché l'imponibile sia inferiore a 3 milioni ».

La Commissione respinge, inoltre, il seguente emendamento aggiuntivo dopo il pri-

mo comma dell'articolo 80, di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli:

« L'addizionale non è dovuta per l'imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato con reddito imponibile non superiore ad un milione e mezzo e per la imposta di ricchezza mobile di categoria C 1 liquidata con l'aliquota del 4 per cento, e a carico delle imprese artigiane o commerciali anche se soggetti alla imposta di ricchezza mobile di categoria B ».

Ugualmente respinto, all'articolo 80, è l'emendamento aggiuntivo in comma, dopo il secondo, di cui è primo firmatario il deputato Raffaelli:

« L'addizionale non è dovuta dai contribuenti dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, quando l'imponibile ai fini dell'imposta complementare relativo al 1966 non superi i 5 milioni ».

La Commissione approva l'articolo 80 nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Raffaelli dichiara di ritirare il seguente emendamento in articolo aggiuntivo 80-*bis*:

« È sospesa sino al 31 dicembre 1968 la applicazione della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Sono revocati anche gli eventuali decreti di concessione emessi o registrati, in virtù della predetta legge, posteriormente alla data del 9 novembre 1966.

Sono, altresì, revocate tutte le esenzioni soggettive, comunque disposte, ai fini della applicazione dell'imposta di cui alla legge 19 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni ».

La Commissione approva successivamente gli articoli 81, 82 e 83 nel testo pervenuto dal Senato.

Dopo dichiarazioni del Sottosegretario di Stato alle finanze, Vittorino Colombo (relative al fatto: che non debba trattarsi di merci, che sia solo lo Stato a sdoganare e a ricevere, e che nulla vieta in successiva distribuzione di far pervenire i materiali ai destinatari), il deputato Raffaelli, primo firmatario, dichiara di ritirare il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 83-*bis*:

« Alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela di cooperative regolarmente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'articolo 83-*bis* è quindi approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Raffaelli dichiara di non insistere sul seguente emendamento aggiuntivo in articolo 83-*ter*:

« Nel caso di distruzione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta erariale di consumo o a diritti di confine o ad IGE, è accordato lo sgravio di una o tutte le imposte sopradette, purché sia provato che la distruzione è conseguenza dell'alluvione e sulla base delle quantità distrutte accertate tempestivamente dalla Guardia di finanza ».

La Commissione approva quindi gli articoli da 84 a 87 ed approva la modifica soppressiva dell'articolo 88 adottata dal Senato.

Il deputato Dietl dichiara di non insistere sull'emendamento all'articolo 88-*bis* tendente a sopprimere, al primo comma, la parola « primaria » e di non insistere sull'emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo, i seguenti commi:

« Nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige la competenza per la sistemazione dei bacini montani, dichiarati tali ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, spetta esclusivamente alla Regione stessa.

Ad essa è affidata la competenza per la esecuzione delle opere di sistemazione di qualsiasi categoria nel corso dei fiumi compresi nel territorio regionale.

All'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige saranno assicurati i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione di tali opere ».

Il deputato Lizzero dichiara di non insistere per la votazione del seguente emendamento dopo dichiarazioni del Ministro Pieraccini secondo cui il Governo si riserva di accogliere, in sede di Assemblea, un ordine del giorno che impegni il Governo stesso a delegare per i provvedimenti in discussione, proprie competenze alle regioni e province autonome e si riserva inoltre di riconsiderare in sede di legge-ponte sui fiumi la questione più generale della sistemazione idrogeologica per quanto attiene alle competenze delle Regioni a statuto speciale:

« Sugli stanziamenti autorizzati dal presente decreto, i Ministri assegneranno alle Regioni o Province a statuto speciale nei cui territori si siano verificate le alluvioni dell'autunno 1966, una quota parte degli stanziamenti medesimi, in relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa in base ai rispettivi statuti.

I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dalle norme in esso richiamate, sono esercitati, nella materia in cui le Regioni e Province a statuto speciale hanno competenza legislativa dagli Organi regionali e provinciali competenti.

Nel territorio delle Regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la competenza per la sistemazione dei bacini montani, dichiarati tali ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, spetta esclusivamente alle Regioni stesse.

Alle Regioni stesse è affidata la competenza per l'esecuzione delle opere di sistemazione di qualsiasi categoria nel corso dei fiumi compresi nel territorio regionale. Per la Regione del Friuli-Venezia Giulia anche quella per le opere sugli argini a mare.

Alle Amministrazioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige saranno assicurati i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione di tali opere ».

La Commissione approva quindi nel suo complesso l'articolo 1 del disegno di conversione, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno medesimo e delibera di richiedere alla Assemblea l'autorizzazione per i relatori a riferire oralmente ove non sia tempestivamente possibile stampare la relazione.

Il Presidente Carlo Russo rinnova i ringraziamenti ai relatori per il lavoro svolto e ai commissari tutti per l'impegno dimostrato e si riserva la nomina del Comitato dei Nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 3 giugno 1965 » (*Approvato dal Senato*) (3575).

Il Relatore Bemporad riferisce ampiamente sul disegno di legge, soffermandosi sul contenuto dell'Accordo e concludendo in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato Oliva concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) con l'inserzione di una parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 » (*Approvato dal Senato*) (3608).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge, illustrando le finalità e la portata del Protocollo del quale descrive il contenuto confrontandolo con le clausole dell'Accordo generale precedente e sottolineando il significato che assume l'inserzione della Parte IV per quanto attiene alla politica di aiuto ai paesi in via di sviluppo. Conclude proponendo l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Serbandini preannuncia il voto contrario della sua parte politica che considera il Protocollo del tutto inadeguato alle esigenze reali della materia alla quale si riferisce e non corrispondente ai propositi affermati dal Governo italiano in materia di politica nei confronti del Terzo mondo.

Il deputato Cantalupo, pur ritenendo che si tratti di uno strumento del tutto provvisorio e già superato e comunque insufficiente rispetto alle esigenze attuali, dichiara che voterà a favore del disegno di legge di ratifica perché riscontra nel Protocollo caratteristiche e clausole che tendono a superare la rigidità del rapporto di reciprocità basato sul meccanismo della pura corrispondenza di interessi bilaterali.

Il deputato Brusasca annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge auspicando che il Governo procuri di adottare le iniziative opportune dirette al fine di consentire una razionalizzazione delle produzioni dei paesi in via di sviluppo attraverso appositi studi dai quali potrà emergere la congruità e la convenienza della scelta delle culture corrispondenti ai bisogni delle economie dei paesi sviluppati.

Il Sottosegretario di Stato Oliva, dopo aver indicato gli aspetti positivi che a suo avviso indubbiamente devono essere riconosciuti nell'esaminare il provvedimento, dichiara che il Governo ritiene indispensabile l'approvazione del disegno di legge pur impegnandosi ad adottare le opportune iniziative perché al momento del rinnovo si possa

tener conto e soddisfare il complesso di esigenze che derivano dall'attuale stato di sviluppo delle politiche nei confronti dei paesi del Terzo mondo.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultino approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia alla Esposizione universale di Montreal del 1967 » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3632).

Il Relatore Storchi ricorda innanzitutto le vicende che caratterizzarono l'iter della legge che il provvedimento tende a modificare sottolineando che l'intento di determinare la spesa per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione di Montreal in lire 2 miliardi non fu perseguito per ragioni indipendenti dalla volontà del Parlamento e del Governo. Ritiene che poiché il disegno di legge tende appunto ad aggiungere altri 500 milioni a quelli già previsti dalla legge n. 210, la Commissione debba approvare il provvedimento, in aderenza al proposito dichiarato allorché si decise la partecipazione dell'Italia all'Esposizione. Si sofferma quindi sull'articolo 3 del disegno di legge osservando che la disposizione in esso contenuta è imposta dalle necessità reali e dall'eccezionale situazione determinatasi e che pertanto non deve costituire un precedente.

Il deputato Cantalupo, pur assicurando il voto favorevole suo e della sua parte politica, lamenta l'insufficienza della somma prevista e soprattutto la mancanza di una politica organica nel settore della partecipazione alle esposizioni e della propaganda all'estero delle possibilità economiche, industriali e tecnologiche del nostro Paese.

Il deputato Foderaro, dopo aver ancora una volta ribadita l'esigenza di un dibattito generale sulla politica dei contributi con specifico riferimento alle sovvenzioni agli Enti che svolgono attività nel campo internazionale, ritiene necessario assicurare alla nostra partecipazione alla Mostra di Montreal i mezzi adeguati. Dichiarò di essere senz'altro favorevole alla norma di cui all'articolo 3, stan- te l'esigenza, a suo avviso indubbia, che ha ispirato il Governo a proporla.

Il deputato Serbandini lamenta che la Commissione sia costretta ad approvare provvedimenti che tendono a sanare ed a legittimare decisioni già adottate, sfuggendo sempre più al suo compito istituzionale che è quello di esercitare il suo potere decisionale.

Il Sottosegretario di Stato Oliva, dopo aver ricordato le ragioni da tutti condivise della partecipazione italiana alla Mostra di Montreal e spiegato la necessità di approvare l'articolo 3 del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, assicura che il padiglione italiano, pur non essendo grandioso, sarà certamente decoroso e soprattutto dimostrerà le capacità tecniche ed organizzative dell'industria e della tecnologia italiana.

La Commissione approva, quindi, gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al Relatore di riferire all'Assemblea e chiedendo al Presidente della Camera l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

La Commissione, su proposta del Presidente, delibera di invertire l'ordine del giorno, sul senso di passare subito alla votazione segreta della proposta di legge n. 1812.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DELLA PROPOSTA DI LEGGE:

QUARANTA: « Ordinamento della professione di biologo » (1812).

Il Presidente dichiara aperta la votazione a scrutinio segreto.

La proposta di legge n. 1812 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CAITI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE:

ROSATI e DE MEO: « Mantenimento in servizio, fino al compimento del limite di età nel grado conseguito, degli ufficiali di complemento dei servizi di commissariato, amministrazione ed automobilistico » (2719);

FORNALE e BOLOGNA: « Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622 e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (2741);

CERUTI CARLO e DAL CANTON MARIA PIA: « Estensione delle disposizioni delle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, a tutti i capitani di complemento aventi 10 anni di servizio » (3127).

Il relatore Buffone riferisce sulla grave situazione in cui versano gli ufficiali di complemento dei servizi dell'Esercito, ai quali, in numero di 60 capitani, è stato notificato, in questi giorni, l'immediato collocamento in congedo senza che essi possano ottenere il trattamento pensionistico minimo, pur avendo in molti maturato periodi di servizio di 17 anni ed oltre. Chiede, pertanto, che la Commissione deliberi di richiedere in sede legislativa i tre provvedimenti all'ordine del giorno e la proposta di legge n. 2299 dei deputati Abate ed altri, vertente su identica materia.

Intervengono i deputati Paciardi, il quale si dichiara favorevole alla proposta del Relatore perché occorre rendere giustizia agli ufficiali trattenuti, specialmente dei gradi inferiori; Abate, il quale ricorda la proposta di legge da lui presentata insieme ad altri colleghi del gruppo socialista unificato per risolvere il problema; Durand de la Penne, il quale porta l'adesione del gruppo liberale; Sinesio, il quale si associa alla proposta del Relatore; Fornale, il quale ricorda la posizione favorevole assunta dal Ministro della difesa su un ordine del giorno presentato sulla materia durante la recente discussione del bilancio del Ministero della difesa; Belotti, il quale ritiene che ove la legge facultizzi il Governo al trattenimento, sia opportuno che il Ministro della difesa emani i provvedimenti necessari senza indugio; D'Ippolito, il quale si associa, a nome del gruppo comunista, riservandosi di esprimere il giudizio della sua parte politica in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi prendendo atto dell'unanime volontà espressa dai gruppi parlamentari per quanto concerne il trattenimento degli ufficiali dei servizi, chiarisce che il Ministero del-

la difesa ha dovuto dar luogo ai provvedimenti di collocamento in congedo, in esecuzione dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che stabilisce la « previa adesione del Ministro per il Tesoro » che in questa occasione sarebbe mancata. Il Ministero della difesa, tuttavia, mentre ha proposto il trattenimento in servizio di una aliquota annua più alta di quella consentita, onde risolvere transitoriamente la lamentata situazione ha chiesto al Ministero del tesoro di essere autorizzato al trattenimento in servizio per il 1967 di quei capitani che hanno conseguito o conseguiranno la promozione a maggiore. Il Sottosegretario di Stato per la difesa si riserva di riferire alla Commissione gli sviluppi della situazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del Relatore di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti all'ordine del giorno e la Commissione l'approva all'unanimità.

Il deputato Abate propone di dare formale mandato al Presidente della Commissione e al Relatore Buffone di seguire la questione in stretto contatto con gli Organi direttivi del Ministero della difesa e del Ministero del tesoro. La Commissione delibera in conseguenza, formulando il voto che si ottenga dal Governo, in attesa della definizione dei progetti di legge la sospensione di tutti i provvedimenti in atto nei confronti degli ufficiali.

PROPOSTA DI LEGGE:

ABATE e BUFFONE: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina militare » (3626).

Il Relatore Fornale illustra favorevolmente la proposta di legge e propone di chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

La Commissione approva la proposta del Relatore all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Deroga temporanea alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordina-

mento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo nell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594).

Il relatore De Meo illustra il provvedimento osservando che esso, per quanto rispondente a sentite esigenze che si possono ampiamente condividere, presenta taluni aspetti negativi che destano serie perplessità. Uno di tali aspetti riguarda la riduzione delle promozioni dei tenenti colonnelli dei carabinieri (16 in meno) dal 1969 al 1978; l'altro riguarda la permanenza nel grado di colonnello che verrebbe elevata a circa 8 anni, determinando un ritardo di 3 anni nella progressione di carriera degli interessati.

Propone, pertanto, emendamenti allo scopo di aumentare l'organico dei colonnelli da 38 a 50 unità in modo: di raggiungere le stesse finalità perseguite dal disegno di legge in esame; di migliorare, in via generale, le condizioni di carriera dei tenenti colonnelli per i quali il tasso di promovibilità salirebbe dal 21,1 per cento al 27,7 per cento (nelle altre armi dell'Esercito il suddetto tasso è del 40 per cento); di limitare l'aumento del ruolo dei colonnelli a 12 unità, contro le 16 previste dal disegno di legge; di lasciare inalterata la permanenza nel grado di colonnello in 5 anni.

Intervengono nella discussione: Cuttitta, il quale si dichiara nettamente contrario al disegno di legge perché favorisce un gruppo di ufficiali provenienti dalla Scuola di guerra, circostanza questa che non può e non deve essere considerata come discriminazione in un'Arma, quale è quella dei carabinieri, il cui compito d'istituto riguarda il servizio di polizia e conclude chiedendo un rinvio della discussione; Fornale, il quale dichiara che vengono a cadere, dopo gli emendamenti proposti dal Relatore De Meo, le perplessità che potevano sussistere nei confronti del progetto. Il deputato Cuttitta insiste nella sua proposta di rinvio, che non è approvata. Successivamente il deputato Cuttitta formula una proposta di non passaggio agli articoli. Il deputato D'ippolito dichiara che il gruppo comunista si astiene nella votazione, in quanto si trova di fronte ad un progetto che non produce modifiche razionali ed organiche. L'oratore soggiunge anche che il gruppo comunista si riserva di assumere posizioni sempre più decise sino alla richiesta di irrimessione all'Assemblea per quei provvedimenti che continuassero a proporre soluzioni parziali e transitorie.

Il Presidente pone in votazione la proposta del deputato Cuttitta di non passaggio agli articoli, che è respinta.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Guadalupi dichiara di accogliere gli emendamenti presentati dal Relatore, riservandosi, peraltro, l'esame delle eventuali conseguenze finanziarie anche in connessione con il parere che sarà espresso dalla V Commissione.

La Commissione approva in linea di massima gli emendamenti proposti dal Relatore De Meo ed il Presidente comunica che ne farà subito invio alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527).

Il Relatore Fornale riferisce favorevolmente sul disegno di legge.

La Commissione, successivamente, approva gli articoli senza modificazioni. Il Presidente rinvia il seguito della discussione in attesa del parere della V Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 17,05. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PARRI ed altri: « Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3380).

Dopo breve relazione favorevole del deputato Franceschini e dopo interventi del deputato Loperfido e del Sottosegretario Elkan, la Commissione approva gli articoli del provvedimento senza modificazioni e, al termine della seduta, lo approva a scrutinio segreto.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MEDICI e CESCHI: « Aumento del contributo annuo, previsto dalla legge 22

novembre 1961, n. 1323, a favore della Società Europea di cultura (S.E.C.), con sede in Venezia » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3265).

Il Presidente Ermini, come per la precedente proposta di legge n. 3380, ricorda che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

La Commissione, dopo breve e favorevole relazione del deputato Franceschini ed interventi del deputato Loperfido e del Sottosegretario Elkan, approva i due articoli della proposta di legge senza modificazioni, quindi, al termine della seduta, approva il provvedimento a scrutinio segreto.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori Lo GIUDICE ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3450).

Il Relatore Franceschini illustra favorevolmente la proposta di legge intesa ad autorizzare la concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo per appoggiare l'opera svolta dall'Istituto stesso nel settore dello studio delle discipline morali ed in particolari della sociologia.

Dopo interventi del deputato Loperfido e del Sottosegretario Elkan, la Commissione, approvati gli articoli del provvedimento senza modificazioni, al termine della seduta lo approva a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (3398) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Ripamonti riferisce sul provvedimento, rilevando che gli attuali organici del Ministero dei lavori pubblici sono assolutamente inadeguati ai compiti attualmente affidati al Ministero stesso o che dovranno

essergli demandati in futuro, si sofferma sugli incrementi degli organici stabiliti nel provvedimento in esame per i diversi ruoli e su talune modificazioni introdotte ai ruoli stessi, ed afferma che il disegno di legge, pur non affrontando il problema di fondo dello adeguamento degli organici, consentirà tuttavia l'immissione nei ruoli ordinari di personale non inserito nei ruoli stessi. Conclude sottolineando il carattere di transitorietà del provvedimento, auspicando una migliore distribuzione, anche in senso territoriale del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, la introduzione di miglioramenti economici ragguagliati alle responsabilità del personale stesso ed in particolare di quello tecnico, rilevando che non viene risolto il problema della carenza dei tecnici ed in particolare degli ingegneri e proponendo di esprimere parere favorevole sul disegno di legge accompagnato dalle considerazioni da lui formulate.

Il deputato Lusoli lamenta la scarsa utilità del provvedimento in discussione ai fini di un assetto organico del Ministero dei lavori pubblici, mentre avrebbe più opportunamente potuto operarsi in tal senso traducendo in decisioni operative i risultati degli studi esperiti a suo tempo da un'apposita Commissione presieduta dall'allora Sottosegretario ai lavori pubblici, onorevole Romita. Fa rilevare quindi che il disegno di legge non ha alcuna validità nemmeno come provvedimento transitorio, in quanto non è prevista la immissione nei ruoli di tutto il personale attualmente in servizio, pone in relazione l'attuale carenza del personale tecnico ai livelli eccessivamente bassi delle retribuzioni, sottolinea la necessità di dotare il personale stesso dei mezzi necessari per svolgere i propri compiti valorizzando nel contempo le capacità e conclude chiedendo che nel parere da trasmettere alla I Commissione si proponga l'adeguamento degli organici in base agli studi condotti dalla Commissione presieduta dal Sottosegretario Romita, l'introduzione di incentivi economici e di carriera per il personale laureato, la dotazione degli uffici di mezzi strumentali adeguati e la previsione di corsi di aggiornamento tecnico ed amministrativo.

Il Presidente Alessandrini, dopo aver sottolineato le finalità di carattere eminentemente di assestamento cui si tende attraverso il disegno di legge, afferma la necessità di una maggiore determinazione dei compiti del personale, anche al fine di accentuare la responsabilità di ciascuno. Conclude rilevando l'esigenza di una distribuzione più razionale de-

gli ingegneri del corpo del genio civile nei diversi uffici periferici.

Il sottosegretario De' Cocci illustra le finalità del provvedimento sottolineando in particolare che esso consentirà al Ministero dei lavori pubblici di poter contare almeno sul personale previsto dai nuovi organici, e dichiara di concordare con quanto affermato circa la esigenza di elevare il trattamento economico del personale tecnico ricorrendo eventualmente a particolari sistemi analoghi a quelli usati per talune categorie di pubblici dipendenti.

Dopo l'intervento dei deputati Guariento, che raccomanda un adeguamento del personale sia sotto il profilo quantitativo che quello delle competenze alle necessità riscontrabili nelle diverse zone; Beragnoli, che preannunzia l'astensione della sua parte politica ritenendo insoddisfacente quanto previsto nel disegno di legge, e Guarra, che dichiara la sua astensione, la Commissione approva a maggioranza la proposta del Relatore di esprimere parere favorevole sul disegno di legge con l'indicazione delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

PROPOSTE DI LEGGE:

FABRI FRANCESCO: « Modificazione dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali (3548);

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3639).

Il Presidente Alessandrini sottolinea la intrinseca novità del sistema previsto nelle due proposte di legge per quanto concerne la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalle calamità naturali, rileva la presenza di una norma analoga nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, per quanto riguarda la riparazione dei danni determinati dalle recenti alluvioni e propone che la Commissione richieda che le due proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa, rinviando a quel momento un loro attento esame, anche alla luce delle decisioni che il Parlamento assumerà in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 976.

Dopo l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, che auspica l'approvazione delle due proposte di legge ponendo in rilievo che quanto in esse previsto consentirà di venire incontro a coloro che più celermente hanno dato corso alle opere di ricostruzione, e del deputato Beragnoli, che dichiara di concordare con quanto proposto dal Presidente, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che le due proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,35.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori » (3551).

La Commissione riprende la discussione sull'articolo 1.

I deputati Venturoli e Guerrini Giorgio fanno presente l'opportunità che la soppressione delle parole (Enti) « giuridicamente riconosciuti », approvata nella precedente seduta del 14 dicembre 1966 sia limitata agli Enti a carattere nazionale.

Dopo interventi dei deputati Scalia, Gitti e del Sottosegretario di Stato Calvi, la Commissione approva nel principio tale precisazione con riserva di coordinamento nel testo.

I deputati Quintieri e Piccinelli propongono che siano comprese anche le società di Enti pubblici aventi personalità giuridica e perseguano, senza conseguire profitto, finalità di formazione professionale. Dopo interventi dei deputati Scalia, Venturoli e Mazzoni il deputato Piccinelli ritira l'emendamento.

La Commissione approva poi un emendamento del Governo che affida esclusivamente all'Ispettorato del lavoro l'accertamento dell'idoneità tecnica ed organizzativa degli Enti beneficiari dei contributi.

La Commissione approva successivamente la soppressione dell'articolo 2, concernente l'utilizzazione delle disponibilità della Cassa assegni familiari a favore di iniziative dirette

alla tutela dell'istituto familiare, e per concessione approva l'abrogazione del penultimo comma dell'articolo 50 e degli articoli 51 e 53 del testo unico sugli assegni familiari.

L'articolo 3, concernente la ripartizione dei contributi agli Enti che esplicano attività di formazione professionale dei lavoratori, è approvato con un emendamento dei deputati Gitti e Venturoli, per cui rimane stabilito che tale ripartizione debba avvenire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative. È anche approvato un emendamento del deputato Gitti e del Governo, per cui si prevede l'utilizzazione di tali contributi anche per le spese relative alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante.

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 3551.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,25.

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1966, ORE 18,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DALL'ARMELLINA ed altri: « Integrazione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche » (2048).

Il Sottosegretario di Stato Calvi presenta a nome del Governo un nuovo testo della proposta di legge, in cui si prevedono miglioramenti alle pensioni delle ostetriche iscritte all'ENPAO, il riconoscimento della 13^a mensilità e l'elevazione del contributo personale dovuto dalle iscritte alla gestione di previdenza e preannuncia che sulla base del nuovo testo il Governo sarebbe disposto a ritirare la richiesta di remissione all'Assemblea, presentata il 13 dicembre 1966.

Il deputato Dall'Armellina, primo firmatario della proposta di legge dichiara di aderire al nuovo testo proposto dal Governo.

Il Presidente Zanibelli rinvia l'esame degli articoli, anche in attesa del ritiro da parte del Governo della richiesta di remissione all'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Mercoledì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3129-bis) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322) — Relatore: Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584) — Relatore: Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690) — Relatore: Bonaiti;

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiana (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602) — Relatori: Cucchi e Bonaiti;

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681) — Relatore: Bonaiti;

SPADOLA: Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale (3297) — Relatore: Bonaiti;

— (*Parere alla Commissione Speciale*).

CUCCHI ed altri: Disciplina transitoria in materia di locazioni alberghiere (3625) — Relatore: Cucchi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 21 dicembre, ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

FORTUNA: Casi di scioglimento del matrimonio (2630) — Relatore: Ballardini — (*Parere alla IV Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3632) — Relatore: Bressani — (*Parere alla III Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

MASSARI ed altri: Riconoscimento giuridico di anzianità al personale di concetto, cassieri degli uffici del registro inquadrati a norma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1961, n. 1335 (3165) — Relatore: Nucci — (*Parere della VI Commissione*);

IMPERIALE ed altri: Norme riguardanti il personale del ruolo cassieri degli uffici del Registro (3276) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

IOZZELLI: Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (2475) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 21 dicembre, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (3396) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Gagliardi e Servadei.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SCRICCIOLLO ed altri: Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino,

in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1811) — Relatore: Russo Spena.

Parere sul disegno di legge:

Riordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3415) — (*Parere alle Commissioni riunite I e X*) — Relatore: Russo Spena.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro (2620) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della XIII Commissione*);

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*);

PREARO: Tutela del titolo e della professione di enotecnico (3404) — Relatore: Breganze — (*Parere della XI Commissione*);

MACCHIAVELLI ed altri: Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (3312) — Relatore: Martini Maria Eletta.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

Bozzi ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della I Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 21 dicembre, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69 (2457) — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) — Relatori: Curti Aurelio e De Pascalis.

Parere sul nuovo testo del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3129-bis);

RICCIO ed altri: Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio (1322);

DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani (1584);

SIMONACCI ed altri: Tutela dell'azienda alberghiera (1632);

ORIGLIA: Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio (1634);

CUCCHI ed altri: Disciplina generale degli affitti (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (1700);

MARIANI: Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero (1769);

BOVA ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane (2276);

PENNACCHINI ed altri: Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiane (2487);

BOZZI ed altri: Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani (2602);

CACCIATORE ed altri: Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2681);

SPADOLA: Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale (3297)

— (*Parere alla Commissione Speciale*) — Relatore: Castelli Edgardo.

Parere sui disegni di legge:

Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni-vitto a talune mense della marina militare e dell'aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3653) — (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis.

Parere sulle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE e PITZALIS: Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (2079) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

BORGHI ed altri: Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 168 (3268) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco;

Senatori VALSECCHI PASQUALE e ROSATI: Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3463) — (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Butté.

Senatori GIGLIOTTI ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3377) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari (3645);

MAGNO ed altri: Proroga dell'esenzione assoluta dalle imposte di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari (895);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (3389) — Relatori: Fabbri Francesco e Silvestri — (*Parere della II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (3396) — Relatori: Fabbri Francesco e Silvestri — (*Parere della II e X Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 21 dicembre, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*);

Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3527) — Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e del-

l'Istituto idrografico della Marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528) — Relatore: Buffone — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali in Turate (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3529) — Relatore: Abate — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 21 dicembre, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3583) — Relatore: Degan — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3539) — Relatore: Calvetti — (*Parere della V e della VIII Commissione*);

Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3622) — Relatore: Rinaldi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3621);

DEGAN ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (1742);

CRUCIANI ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (1951);

— Relatore: Greggi — (*Parere della V Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 21 dicembre, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori GENCO ed altri: Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, numero 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3638) — Relatore: Sammartino.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli (3431) — Relatore: Fornale — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

TRUZZI: Compensi per i componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici (2150) — Relatore: Franzo — (*Parere della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 (3396) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Radi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 21 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni ed integrazioni

per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie (3607) — Relatore: Biaggi Nullo — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (3441);

MACCHIAVELLI ed altri: Norme integrative alla legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (842);

— Relatore: Helfer — (*Parere della IX e X Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Interpretazione autentica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbieri, parrucchieri ed affini (3354);

GORRERI e GELMINI: Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbieri, parrucchiere ed affini (3029);

— Relatore: Bova — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con Scambio di Note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963 (*Approvato dal Senato*) (3568) — Relatore: Vedovato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,15.